ISTITUZIONE DELL'ALBO NAZIONALE DEI COSTRUTTORI

Art. 21

Cancellazione dall'Albo

Sono cancellati dall'Albo, con provvedimento del Comitato centrale, i costruttori per i quali si verifichi uno dei seguenti casi:

1) grave negligenza o malafede nella esecuzione dei lavori;

2) condanna per delitto che per la sua natura o per la sua gravita' faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'Albo;

3) fallimento, liquidazione o cessazione di attivita';

4) domanda di cancellazione dall'Albo presentata a norma dell'articolo 16;

5) recidiva o maggiore gravita' nei casi di cui ai numeri 4), 5), 6) e 7) dell'articolo precedente. Nei casi di cui ai numeri 1) e 2) si applica il secondo comma dell'articolo precedente.

Versione in vigore dal 17 marzo 1962, non più in vigore dal 29 settembre 1982 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori
Estremi	Legge 10 febbraio 1962, n. 57
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dell-albo-nazionale-dei-costruttori/art-21-cancellazione-dall-albo/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it